



COMUNE DI  
GALLICANO NEL  
LAZIO PROVINCIA DI ROMA

# **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28 aprile 2021  
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 Ottobre 2023**

- Art. 1 - Finalità del servizio***
- Art. 2 - Destinatari del servizio***
- Art. 3 - Organizzazione del servizio***
- Art. 4 - Fermate dello scuolabus***
- Art. 5 - Ammissione al servizio***
- Art. 6 - Responsabilità delle famiglie***
- Art. 7 - Persone delegate***
- Art. 8 – Tesserino identificativo***
- Art. 9 – Personale***
- Art. 10 - Accompagnatori***
- Art. 11 - Comportamento degli utenti***
- Art. 12 - Pagamento del servizio***
- Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni***
- Art. 14 – Contributi***
- Art. 15 - Uscite didattiche***
- Art. 16 - Trattamento dei dati***
- Art. 17- Disposizioni finali***
- Art. 18 – Pubblicità del regolamento***

**Art. 1 - Finalità del servizio**

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale e nazionale vigente in materia di diritto allo studio.

**Art. 2 - Destinatari del servizio**

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto ai bambini residenti nel Comune di Gallicano nel Lazio che frequentano le scuole del locale Istituto Comprensivo.
2. In caso di richieste superiori ai posti disponibili, sono considerate le istanze pervenute entro il termine previsto nel bando annualmente predisposto dal Comune di Gallicano nel Lazio secondo il seguente schema di punteggio:

Alunni residenti a più di un chilometro dalla scuola frequentata (distanza da calcolare sul più breve percorso pedonale)	Punti 20
Alunni con grave disabilità accertata ai sensi dell'art. 3, c. 3 della L. 104/1992	Punti 10
Alunni con un solo genitore	Punti 5
Alunni con entrambi i genitori lavoratori	Punti 3

3. Saranno prioritariamente inseriti tra gli aventi diritto al servizio gli alunni che hanno il punteggio più alto fino ad esaurimento posti. A parità di punteggio, prevale il criterio dell'ordine di consegna della domanda di iscrizione al servizio all'Ufficio protocollo.
4. In caso di posti disponibili, potranno essere accolte le domande di alunni residenti nelle zone limitrofe a Gallicano nel Lazio, a condizione che questo non comporti un allungamento dei tempi di percorrenza dello scuolabus e/o un incremento dei costi del servizio.

**Art. 3 - Organizzazione del servizio**

1. Il servizio può essere svolto mediante appalto e/o mediante gestione diretta o concessione, perseguendo obiettivi di qualità e di efficienza.
2. Il servizio viene di norma svolto a partire dall'avvio dell'anno scolastico fino al termine delle lezioni delle scuole Primaria e Secondaria di I grado, secondo gli orari delle normali attività didattiche comunicate dalle singole scuole.
3. I percorsi, le fermate e gli orari dello scuolabus vengono definiti annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, nel Piano annuale del trasporto scolastico, approvato con provvedimento del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Gallicano nel Lazio.
4. Il Piano dovrà essere predisposto tenendo conto della residenza/domicilio degli utenti ammessi al servizio e degli orari di entrata e uscita dalla scuola, cercando di minimizzare i tempi e i chilometri di percorrenza.
5. In caso di concessione del servizio di trasporto scolastico, il Piano sarà predisposto dal concessionario e approvato con provvedimento del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, previo parere favorevole del Responsabile della Polizia Municipale.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, è fatta salva la facoltà del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, ove ritenuto necessario, di apportare motivate modifiche vincolanti al Piano predisposto dal concessionario.

7. Il Piano del trasporto scolastico sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Gallicano nel Lazio prima dell'avvio dell'anno scolastico e sul sito dell'eventuale concessionario del servizio.
8. Nel corso dell'anno scolastico, per sopravvenute esigenze, il Piano annuale del trasporto scolastico potrà essere modificato.
9. Nei casi in cui l'orario della scuola differisca in via temporanea da quello ordinario, il servizio di trasporto scolastico non viene erogato, salvo la verifica della fattibilità da parte del Comune o del concessionario.
10. In caso di sciopero degli addetti al trasporto scolastico, sarà cura dell'Ufficio Servizio Pubblica Istruzione o del concessionario segnalare alle scuole e alla famiglie la data e gli orari della sospensione del servizio.
11. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio di trasporto scolastico:
  - a. Nel caso di avverse condizioni metereologiche che rendano impraticabili e/o insicure le strade comunali;
  - b. Nel caso in cui, con ordinanza sindacale urgente, venga disposta la chiusura delle scuole del territorio comunale;
  - c. Per eventi di natura eccezionale (ad esempio manifestazioni pubbliche, ecc.).
12. Nelle fattispecie indicate nel precedente comma, in nessun caso potrà essere avanzata dagli utenti alcuna richiesta di rimborso o di risarcimento danni nei confronti del Comune di Gallicano nel Lazio o del concessionario.

#### **Art. 4 - Fermate dello scuolabus**

1. La salita e la discesa dei bambini avviene esclusivamente nelle fermate previste nel Piano annuale del trasporto scolastico di cui all'art. 3, co. 3 del presente regolamento.
2. Le fermate dovranno essere situate in luoghi che consentano agli utenti di salire e scendere dallo scuolabus nelle migliori condizioni di sicurezza.

#### **Art. 5 - Ammissione al servizio**

1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno o dal tutore legale, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune di Gallicano nel Lazio. La domanda, debitamente compilata e firmata, comprensiva di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere presentata all'Ufficio protocollo del Comune di Gallicano entro il 30 giugno o eventuale altra data stabilita dall'Amministrazione Comunale. Le richieste presentate oltre tale termine potranno essere soddisfatte se e in quanto compatibili con l'organizzazione già in essere del servizio stesso e con i posti disponibili.
2. Il modulo per l'iscrizione è predisposto e approvato dal Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione nel rispetto del presente regolamento e della vigente normativa.
3. La presentazione della domanda comporta l'integrale e incondizionata accettazione del presente regolamento. I richiedenti il servizio di trasporto scolastico devono sottoscrivere anche il consenso al trattamento dei dati personali e l'impegno a pagare entro i tempi dovuti la tariffa annualmente determinata.
4. L'elenco degli utenti ammessi al servizio, di quelli in lista di attesa e di quelli esclusi sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Gallicano nel Lazio. Al fine di tutelare la privacy, sarà indicato solo il codice fiscale dell'utente.
5. Per ogni utente ammesso al servizio sarà indicata la linea dello scuolabus e la fermata di salita/discesa.

6. L'iscrizione al servizio ha validità annuale, da intendersi riferita all'anno scolastico.
7. Non saranno accettate le richieste presentate da utenti che non risultino in regola con i pagamenti relativi agli anni scolastici precedenti, fatti salvi i casi in cui l'irregolarità sia collegabile a situazioni di disagio socio-economico per le quali il Servizio Sociale comunale accerti che la non ammissione al servizio costituisca pregiudizio per l'alunno.

#### **Art. 6 - Responsabilità delle famiglie**

1. La discesa dallo scuolabus, così come la salita, devono avvenire sotto la sorveglianza dei genitori o del tutore; pertanto nel sottoscrivere la domanda di ammissione al servizio i genitori o il tutore legale dell'alunno assumeranno anche l'obbligo ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per accompagnare e ritirare il proprio figlio, garantendo che in caso di impedimento provvederanno espressamente a delegare per iscritto e per tempo debito un altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento.
2. L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus è condizione indispensabile per accedere al servizio.
3. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista e all'accompagnatore né all'Amministrazione Comunale alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.
4. Se il genitore o il tutore legale o altro soggetto delegato ai sensi del successivo art. 7 non è presente alla fermata per più di due volte, salvo quanto previsto dai commi 7 e 8 del presente articolo, sarà disposta la sospensione dalla fruizione del servizio dell'alunno interessato.
5. Nel caso di cui al comma precedente, l'utente potrà essere riammesso al servizio solo dopo che i genitori/tutore legale avranno chiarito i motivi dell'assenza all'Assistente sociale del Comune e previo parere favorevole dell'Assistente sociale comunale alla riammissione al servizio.
6. Non essendo previsto presso la scuola primaria e secondaria di I grado il servizio di pre-scuola, nel caso gli alunni dovessero, per effetto del trasporto, arrivare in anticipo rispetto agli orari delle lezioni, il genitore, nel sottoscrivere la domanda del servizio di trasporto, solleverà l'amministrazione da ogni responsabilità anche per il periodo intercorrente tra la discesa dello scuolabus e l'entrata in classe.
7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nel caso in cui i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dell'alunno minore di 14 anni presentino al Comune, ai sensi dell'art. 19bis comma 2 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, specifica autorizzazione a fruire autonomamente del servizio di trasporto scolastico. L'autorizzazione ha efficacia per l'intero anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo;
8. L'autorizzazione di cui al comma precedente è trasmessa dal Comune al gestore del servizio di trasporto scolastico. È fatta salva la possibilità del Comune di opporsi alla fruizione autonoma del servizio scolastico con provvedimento motivato per esigenze di sicurezza e a tutela dell'incolumità personale del minore.

#### **Art. 7 - Persone delegate**

1. I genitori o il tutore legale degli utenti possono delegare, anche in via ricorrente, una o più persone maggiorenni per accompagnare e/o ritirare l'alunno alla fermata dello scuolabus. In questo caso è necessario che i genitori o il tutore legale consegnino all'Ufficio Pubblica Istruzione l'apposito modulo delega, debitamente compilato e firmato, comprensivo della fotocopia del documento di identità dei genitori o del tutore e della persona delegata.
2. Il modulo per la delega, predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione, è disponibile sul sito internet del Comune di Gallicano nel Lazio e va presentato all'Ufficio protocollo comunale con congruo anticipo per consentire la comunicazione e la trasmissione della documentazione alla ditta appaltatrice o al concessionario che eroga il servizio.
3. La delega deve essere firmata da entrambi i genitori.

### **Art. 8 - Tesserino identificativo**

1. A ciascun utente ammesso al servizio verrà consegnato, dall'Ufficio Pubblica Istruzione o dal concessionario, un tesserino identificativo personale, che va esibito al personale dello scuolabus.
2. In assenza di apposito tesserino è vietato l'accesso sullo scuolabus.
3. Gli elenchi degli utenti ammessi al servizio sono comunicati alle rispettive scuole, alla ditta affidataria del servizio o al concessionario che svolge il servizio, oltre che agli operatori del servizio (autisti ed accompagnatori).

### **Art. 9 - Personale**

1. Il conducente dello scuolabus e l'accompagnatore sono tenuti ad osservare un comportamento improntato alla massima educazione, a garantire la piena correttezza nei confronti dei trasportati ed evitare espressioni verbali inappropriate. Devono altresì evitare in qualsiasi modo azioni che possano pregiudicare la sicurezza e l'incolumità dei trasportati e degli altri utenti della strada.
2. Nell'esecuzione del servizio, il conducente dovrà rigorosamente attenersi ai percorsi e alle fermate stabiliti nel piano annuale di trasporto scolastico, invitando le famiglie degli utenti a rivolgersi direttamente al competente Ufficio comunale e/o al concessionario per eventuali richieste o reclami.

### **Art. 10 - Accompagnatori**

1. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, l'Amministrazione Comunale prevede un servizio di accompagnamento sugli scuolabus.
2. Nei confronti dei bambini trasportati, l'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
  - a. Favorisce le operazioni di salita e discesa degli utenti dallo scuolabus;
  - b. Sorveglia i bambini mentre sono a bordo dello scuolabus, avendo cura di evitare tutte le situazioni che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei bambini stessi;
  - c. Verifica che gli utenti tengano un comportamento educato e corretto;
  - d. Cura la consegna dei bambini della scuola dell'infanzia o della scuola primaria agli insegnanti o al personale ausiliario, e al ritorno cura il loro ritiro, con modalità da determinare in accordo con la scuola in modo da evitare situazioni che possono pregiudicare la sicurezza dei bambini stessi;
3. L'accompagnatore non deve consegnare il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati.
4. Nel caso di alunni della scuola secondaria di I grado, per i quali i genitori o il tutore legale abbiano autorizzato la discesa dallo scuolabus e il rientro a casa ai sensi dell'art. 6, co. 7 del presente regolamento, l'accompagnatore verifica comunque che nelle operazioni di discesa e salita dal mezzo non sussistano situazioni di pericolo per l'incolumità dell'alunno.
5. Fuori dal caso di cui al comma precedente, qualora il genitore o chi da lui delegato non fosse presente alla fermata per il ritiro del figlio, l'alunno non verrà fatto scendere dall'automezzo ed al termine del giro sarà dato in consegna al Comando di Polizia Municipale o alla Stazione dei Carabinieri dove il genitore dovrà ritirarlo, a meno che il genitore o l'adulto dallo stesso delegato al ritiro del bambino, non sia presente ad una fermata successiva.

### **Art. 11 - Comportamento degli utenti**

1. Gli alunni che fruiscono del servizio scolastico devono:
  - a. tenere durante il servizio un comportamento corretto e conforme alle regole di buona educazione;

- b. rimanere seduti mentre lo scuolabus è in movimento e fino al momento della discesa dalmezzo;
  - c. non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore e/o l'autista con comportamenti che possano compromettere la sicurezza propria ed altrui;
  - d. non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi;
  - e. non affacciarsi dal finestrino e/o gettare oggetti dai finestrini;
  - f. non sporcare lo scuolabus, ed evitare, in generale, atti che possano comportare pericoloso danno a sé, agli altri utenti e al personale;
  - g. seguire le istruzioni e i richiami impartiti dall'autista e/o dall'accompagnatore.
2. Nel caso di comportamenti scorretti, l'accompagnatore o l'autista provvederà a richiamare l'utente. Ripetuti comportamenti scorretti, richiamati all'ordine dall'autista o dall'accompagnatore senza successo, o gravi, pur se singoli, episodi, devono essere tempestivamente riferiti da parte del personale o dall'impresa che svolge il servizio al Comune o al concessionario che adotterà i provvedimenti del caso.
  3. In caso di gravità del comportamento o di reiterate intemperanze, è facoltà dell'Amministrazione comunale sospendere temporaneamente dalla fruizione del servizio l'utente e, nei casi più gravi, escluderlo definitivamente dal servizio, senza alcun diritto al rimborso per il servizio non fruito.
  4. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi di trasporto dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti responsabili individuati dall'accompagnatore o dall'autista.

#### **Art. 12 - Pagamento del servizio**

1. Le famiglie degli alunni che fruiscono del servizio di trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese sostenute dal Comune di Gallicano nel Lazio mediante pagamento di tariffe annuali la cui entità viene determinata dalla Giunta Comunale ogni anno prima dell'approvazione del bilancio di previsione.
2. Detta quota è rapportata all'intero anno scolastico e dovrà essere corrisposta in due rate:
  - a. La prima pari al 50% del dovuto entro il 30 settembre;
  - b. La seconda pari al restante 50%, oltre l'eventuale conguaglio per l'adeguamento del nuovo prezzo stabilito dalla Giunta Comunale, entro il 31 Gennaio.
3. Agli utenti iscritti ammessi al servizio entro il 31 dicembre verrà addebitata l'intera quota. Per iscrizioni successive al 31 dicembre verrà addebitato una quota pari al 50%, oltre l'eventuale conguaglio per l'adeguamento del nuovo prezzo stabilito dalla Giunta Comunale.
4. In caso di mancato pagamento entro i termini sopra indicati si procederà alla sospensione del servizio. Se il pagamento della tariffa non avviene entro il 15 ottobre (prima rata) e 15 febbraio (seconda rata) l'utente può essere escluso definitivamente dal servizio.
5. L'Amministrazione comunale, con provvedimento della Giunta Comunale, può disporre l'applicazione di una mora per il ritardato pagamento delle tariffe.
6. Il mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione.
7. Nel caso in cui il genitore o il tutore che ha fatto richiesta del servizio non desideri più che il figlio se ne avvalga, deve presentare formale disdetta all'Ufficio Pubblica Istruzione. Qualora la disdetta pervenga in data successiva al 31 gennaio, l'utente è comunque tenuto al pagamento dell'intera tariffa annuale.
8. In caso di affidamento in concessione del servizio, il pagamento della tariffa è effettuato dai richiedenti direttamente al concessionario.

**Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni**

1. La Giunta Comunale, in sede di determinazione annuale delle tariffe, con proprio provvedimento può prevedere tariffe ridotte da applicare in casi specificamente individuati.
2. Nella stessa sede, la Giunta Comunale può prevedere casi in cui il servizio di trasportoscolastico è erogato gratuitamente.
3. Le deliberazioni relative ai casi di riduzione ed esenzione devono essere motivate in ordine all'assistenza della copertura finanziaria delle misure disposte.
4. Nello stabilire le tariffe e nell'individuare i relativi casi di riduzione od esenzione, la Giunta Comunale si conforma ai seguenti principi:
  - a. possibilità di stabilire fasce di reddito che danno diritto all'eventuale esenzione dal pagamento o ad una riduzione della tariffa;
  - b. possibilità di differenziazione delle tariffe, a seconda che l'alunno fruitore sia residente o meno nel Comune di Gallicano nel Lazio o abbia un solo genitore residente nel Comune;
  - c. possibilità di stabilire condizioni socio – economiche che danno diritto all'eventuale esenzione dal pagamento o ad una riduzione della tariffa;
  - d. possibilità di prevedere riduzioni o esenzioni a sostegno delle famiglie che abbiano almeno due figli fruitori a pagamento pieno del servizio nello stesso anno scolastico.

**Art. 14 - Contributi**

1. Il Comune di Gallicano nel Lazio, nell'ambito degli interventi rivolti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche, può prevedere un contributo a favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado che, per raggiungere quotidianamente le sedi scolastiche, in assenza del servizio scuolabus, sono costretti a ricorrere a servizi di linea.

**Art. 15 - Uscite didattiche**

1. L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle risorse economiche previste in bilancio e compatibilmente con i mezzi a disposizione e gli orari del trasporto scolastico, può autorizzare l'utilizzo degli scuolabus per le uscite didattiche degli alunni e insegnanti dell'Istituto comprensivo di Gallicano nel Lazio.
2. Il Comune comunica annualmente all'Istituto comprensivo la disponibilità del servizio di trasporto scolastico per le uscite didattiche e le modalità per richiedere il servizio.

**Art. 16 - Trattamento dei dati**

1. Il trattamento dei dati forniti dai genitori o dal tutore legale o comunque acquisiti per l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico è finalizzato all'organizzazione del servizio stesso da parte del Comune di Gallicano nel Lazio e/o del concessionario del servizio.
2. I dati acquisiti dal Comune di Gallicano nel Lazio possono essere trasmessi alle istituzioni scolastiche e all'eventuale concessionario del servizio per la finalità sopra richiamata e per la gestione del pagamento delle tariffe.
3. I dati possono essere trattati anche con mezzi informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità, anche in caso di eventuale comunicazione all'Istituto scolastico e all'eventuale concessionario del servizio.
4. Il conferimento dei dati da parte dei richiedenti il servizio è obbligatorio in quanto indispensabile per organizzare e fornire il servizio di trasporto scolastico.
5. Tutti i dati conferiti o acquisiti sono trattati in ossequio a quanto stabilito dalla normativa vigente sulla privacy e in modo particolare dal Regolamento (UE) 2016/679.

**Art. 17- Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2021/2022.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali adottate precedentemente in materia di trasporto scolastico.

**Art. 18 – Pubblicità del regolamento**

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Gallicano nel Lazio nella specifica sezione "*Regolamenti*".